

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 640

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LIBERTINI, CERAVOLO DOMENICO, ALINI, AMODEI,
CACCIATORE, PASSONI, PIGNI**

Presentata l'11 novembre 1968

Istituzione di un ente tessile per lo sviluppo delle partecipazioni statali nel settore, istituzione di un fondo sociale per le zone tessili e di un fondo per l'artigianato tessile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che noi presentiamo ha lo scopo di realizzare un adeguato intervento pubblico per lo sviluppo dell'industria tessile, per la ripresa delle zone a prevalente industria tessile colpite da processi di degradazione, per garantire l'occupazione e i diritti dei lavoratori del settore.

Da molti anni ormai il settore tessile registra profonde trasformazioni che si traducono attraverso complesse vicende nella concentrazione delle unità produttive, nell'aumento dello sfruttamento dei lavoratori nelle fabbriche, e nella espulsione di importanti aliquote di manodopera dalla produzione.

Tra il 1960 e il 1968, secondo i dati forniti dalla Confindustria, l'andamento della occupazione nella industria tessile è stato il seguente:

ANNO	Lavoratori
1960	407.782
1961	406.624
1962	406.925
1963	407.068
1964	384.650
1965	330.000

ANNO	Lavoratori
1966	311.240
1967	317.568
1968	306.247

Tra il 1960 e il 1968 si è verificata pertanto una diminuzione di occupazione per 101.535 unità. Le previsioni della Confindustria sono che entro il 1971 l'occupazione complessiva del settore deve ridursi sino a 270.000 unità, con l'espulsione dalla produzione ancora di 30.000 lavoratori. Nella produzione di cotone la riduzione dell'occupazione è stata di oltre 60.000 unità tra il 1960 e il 1968, mentre nella produzione della lana, per lo stesso periodo, si ha una riduzione di 35-40.000 unità.

L'andamento della produzione è riassunto dai seguenti indici, elaborati congiuntamente dalle tre organizzazioni sindacali nazionali del settore:

ANNO	Tessili	Cotone	Lana
1953	100	100	100
1963	139,7	134,5	124,9
1964	130,5	124,9	114
1965	115,6	101,1	108,6
1966	133	124,2	122,9
1967	132	124	121,5

L'andamento degli investimenti, secondo le indicazioni fornite dalla Confindustria, è, per tutto il settore tessile, quello che risulta dalla seguente tabella (in miliardi):

ANNO	Investimenti fissi	Ricostituzione	Netti
1960	46,2	37,5	8,7
1961	44,6	35,6	9
1962	47,4	37,7	9,7
1963	50,5	40,7	9,6
1964	53,4	—	—
1965	32,6	29,0	4,9
1966	60,2	51,4	11,9
1967	61,3	51,6	9,6

I due comparti della lana e del cotone registrano negli investimenti un andamento che ha molti punti in contatto, ma che accentua per la produzione della lana l'incremento percentuale e assoluto degli investimenti fissi e netti. Le previsioni della Confindustria e dei sindacati sino al 1971 scontano una sostanziale invariabilità delle tendenze nelle strutture e nella dinamica degli investimenti.

Da questi dati si deduce che il settore tessile nel suo insieme ha conosciuto in questi anni una dinamica inferiore a quella di molti altri settori industriali. Ciò può spiegarsi con le difficoltà intervenute nel mercato internazionale e interno. All'estero l'industria tessile italiana ha certamente avvertito il peso della concorrenza proveniente dai paesi afro-asiatici, i cui costi sono ridotti dall'infimo salario dei lavoratori, e dai paesi socialisti dell'est europeo, che sono favoriti da una speciale organizzazione per la produzione e per la vendita di massa. La struttura composita dell'industria italiana, la frammentazione produttiva, hanno contribuito e contribuiscono notevolmente a rallentare la penetrazione sul mercato internazionale. Sul mercato interno una domanda insufficiente per ragioni di carattere generale viene ulteriormente contenuta nei suoi effetti sulla produzione dalla struttura insieme antiquata (un posto di vendita per 350 persone) e tuttavia sottoposta in notevole misura al controllo di gruppi oligopolistici.

Tuttavia gli stessi dati sommarî che abbiamo fornito — e una analisi più approfondita che è stata più volte compiuta nel passato — provano che non si possono ridurre i problemi della industria tessile al negativo andamento della congiuntura e neppure alle dif-

ficoltà strutturali di mercato. È infatti significativo il contrasto tra l'andamento della produzione e l'andamento della occupazione. La prima, nonostante alterne vicende, ha continuato a crescere mentre la seconda ha registrato una serie di crolli successivi. Nell'insieme gli indici di produttività sono cresciuti assai più che gli indici di produzione. L'alta percentuale degli investimenti di ricostituzione sul totale degli investimenti prova inoltre che il capitale è stato indirizzato verso la riorganizzazione e la ristrutturazione dei processi produttivi esistenti più che verso la creazione di nuovi impianti. E qui cogliamo due aspetti fondamentali del settore tessile, che vanno considerati insieme, l'uno accanto all'altro. Certamente l'industria tessile non soltanto ha conosciuto, nel quadro della ricerca di nuove dimensioni produttive, un sostanziale progresso tecnologico, ma ha addirittura cambiato la sua base produttiva. Ci riferiamo alla progressiva compenetrazione del settore chimico e del settore tessile, alla introduzione massiccia di nuove materie prime sintetiche, alla verticalizzazione dei cicli produttivi sino al prodotto finito di abbigliamento. L'industria tessile cambia natura sia per ciò che concerne l'origine del prodotto sia per ciò che attiene al suo rapporto con il mercato, e diviene una parte di un processo produttivo organico e di più ampio respiro.

Tuttavia la giusta valutazione della grande importanza che nei problemi del settore assume e assumerà ancor più la trasformazione tecnologica, non può nascondere il fatto che una notevole aliquota dell'incremento della produttività si deve a un aumento, a volte forsennato, dello sfruttamento dei lavoratori. Riduzione degli organici, accrescimento del carico di macchinario, riduzione dei tempi e intensificazione dei ritmi, riduzione degli organici, utilizzazione del lavoro a domicilio sono tutti mezzi con i quali il padronato ha ottenuto un aumento della produzione con un numero di lavoratori eguale o decrescente anche senza mutamenti tecnologici, o con mutamenti tecnologici limitati. E anche nelle fabbriche nuove o rammodernate l'introduzione di nuovi processi produttivi è stata un'occasione per sottoporre i lavoratori, in molti modi, a un esasperato aumento dello sfruttamento.

L'insieme di questi processi, che hanno ristrutturato il settore, riducendo l'occupazione, ha condotto a una sensibile degradazione delle tradizionali zone tessili, nel biellese come in Lombardia e nel Veneto. Zone industriali un tempo assai importanti e attive hanno registrato costante disoccupazione, emigrazione,

mancato rinnovo delle infrastrutture sociali, riduzioni assolute o relative di reddito.

Questi fenomeni sono così appariscenti — e hanno sollecitato aspre lotte operaie — che il problema del settore tessile è stato ripetutamente all'ordine del giorno anche nel dibattito economico e politico nazionale, sino a che il Governo di centro-sinistra, sul finire della IV legislatura, ha creduto d'affrontarlo elaborando e proponendo al Parlamento un apposito disegno di legge.

L'iniziativa legislativa del governo Moro-Nenni partiva dal presupposto che vi fosse una crisi del settore tessile dovuta a un ritardo e una insufficienza nella ristrutturazione produttiva, che producevano mancanza di competitività sui mercati internazionali e spreco di risorse all'interno. In conseguenza di ciò il disegno di legge del Governo disponeva un congruo finanziamento pubblico delle iniziative industriali di ristrutturazione, fusione, concentrazione, rammodernamento; e, prevedendo che ciò avrebbe ulteriormente ridotto l'occupazione, stabiliva alcune norme per le indennità di disoccupazione e la riqualificazione professionale dei lavoratori licenziati.

A questo progetto del Governo di centro-sinistra il nostro partito si è recisamente opposto; come si sono opposti il PCI e le organizzazioni sindacali CGIL e CISL (quest'ultima dopo alcune incertezze). Noi non potevamo accettare l'analisi della situazione e delle prospettive del settore che, mascherandola sotto il dato tecnologico, assumeva come una necessità l'aumento dello sfruttamento dei lavoratori; dimenticando le possibilità che si potevano dischiudere sul mercato interno con una diversa politica della domanda e della distribuzione, e sul mercato internazionale con la ricerca di nuove dimensioni produttive e commerciali. Eravamo recisamente contrari ad accettare la ipotesi di un ulteriore licenziamento di 50 o 60.000 lavoratori, ai quali si offriva l'aleatoria prospettiva dei corsi di riqualificazione, che mascheravano, spesso in modo umiliante, l'avvio alla disoccupazione o a un pensionamento senza pensione. Infine non approvavamo che il denaro pubblico, sotto forma di incentivi alla ristrutturazione, e dunque ai licenziamenti, andasse ad incrementare l'accumulazione dei grandi gruppi privati; e sostenevamo che se un intervento dello Stato, con denaro pubblico, si rendeva necessario nella produzione tessile, esso doveva avere un carattere diretto, per il tramite dell'industria pubblica.

La tenace opposizione nostra, dei comunisti e delle organizzazioni cattoliche di base hanno bloccato il progetto governativo, e hanno fatto sì che la IV legislatura si chiudesse senza che esso fosse approvato.

All'inizio della V legislatura il governo Leone ha subito annunciato, sin dalle sue dichiarazioni programmatiche, che avrebbe ripresentato, con alcune modifiche, il progetto di legge sull'industria tessile del governo Moro-Nenni; e in effetti questo provvedimento è stato successivamente incorporato nel disegno di legge 181, che è dinanzi al Senato, stralciandone però tutta la parte cosiddetta « sociale » (Cassa integrazione, corsi di riqualificazione) per la quale si rinvia in sostanza a un disegno di legge particolare che dovrebbe disciplinare la materia per tutti i settori industriali.

Anche contro questo provvedimento per i motivi già esposti, si è manifestata subito la nostra vivace opposizione; e nella discussione parlamentare per la conversione in legge del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 18, presentavamo alcuni emendamenti che miravano a inserire in esso misure per l'industria tessile, diverse e alternative rispetto a quelle progettate dal Governo.

Ma a questo punto noi riteniamo necessario, anche di fronte alle crescenti opposizioni che dalla base si sono levate contro il progetto del Governo in seno alla stessa maggioranza, assumere l'iniziativa di proporre al Parlamento uno schema di legge che realizzi l'intervento pubblico nel settore tessile secondo un sistema di scelte coerente nell'interesse dei lavoratori e delle zone interessate; iniziativa che, con alcune sensibili differenze, cammina parallela a quella che il gruppo dei senatori comunisti ha assunto per suo conto.

La ipotesi-base sulle quali è costruito il nostro schema di legge sono le seguenti:

1) è erroneo concepire il settore tessile in termini di crisi permanente o di stallo. Se a questo settore guardiamo nella nuova accezione, avendo presenti sia i nuovi processi produttivi, sia la nuova base merceologica, sia la costruzione di un ciclo che va dal prodotto di base al prodotto finito e al rapporto nuovo con il mercato, possiamo invece concepire una prospettiva di espansione considerevole, legata anche al necessario e possibile ampliamento del mercato interno e a un nuovo rapporto con il mercato mondiale. La espansione è da considerarsi in termini di produzione da ogni punto di vista e dal pun-

to di vista della occupazione se consideriamo il settore nella nuova accezione, nel ciclo intero sino alla confezione;

2) non riteniamo che le fortune dell'industria tessile possano essere affidate a un peggioramento delle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori. La riduzione dei costi del lavoro può e deve essere perseguita nel quadro di una contabilità generale dei costi. Non potremo davvero battere i paesi in via di sviluppo sul terreno dei salari di fame e dello sfruttamento; e comunque sarebbe intollerabile andare in un modo o nell'altro in quella direzione. Il progresso industriale è legato a salari crescenti, a nuove condizioni di mercato e produttive;

3) la riorganizzazione e il potenziamento del settore produttivo, nella sua accezione più larga, possono essere perseguitate con denaro pubblico solo se questo finanziamento alimenta l'espansione di un organico intervento diretto dello Stato. È inammissibile la pratica per la quale lo Stato con il denaro di tutti finanzia i processi privati di accumulazione; a parte il fatto che nessuna garanzia si ha, alla luce dell'esperienza e della scienza economica moderna, sul rapporto tra gli effetti degli incentivi e gli incentivi stessi. Anzi, sono state fatte in Italia numerose esperienze, incontestabilmente negative. Supera poi ogni limite l'idea che lo Stato possa finanziare il licenziamento dei lavoratori e il consolidamento di gruppi oligopolistici. Pertanto tutto il contributo dello Stato deve andare a nuove iniziative dell'industria pubblica, destinate ad accrescere e qualificare reddito, produzione e occupazione;

4) non è possibile una fruttuosa distinzione tra piccola, media e grande industria ai fini della politica degli incentivi. In generale i fondi stanziati globalmente per l'industria vengono in assoluta prevalenza assorbiti dai grandi gruppi, e nei confronti dei piccoli imprenditori funzionano come uno specchietto per le allodole. E ciò avviene sia per i rapporti di forza politici ed economici che vi sono all'interno dell'area imprenditoriale, sia perché le aziende maggiori hanno assai spesso oggettivamente, in forza della loro stessa dimensione, i requisiti migliori per concorrere al finanziamento. Ma, a parte ciò, è abbastanza evidente che quei mezzi finanziari che fossero posti a disposizione dei piccoli e medi imprenditori, in vista di una ristrutturazione del settore della quale sono parte essenziale le nuove dimensioni produttive, sarebbero concretamente utilizzati per processi di concentrazione o fusione e di rammodernamento

che tendono parallelamente a far crescere l'aggregato aziendale, a ridurre il numero complessivo dei lavoratori occupati, ad accrescere lo sfruttamento nei luoghi di lavoro. D'altro canto per le aziende di minori dimensioni più che l'aleatorio concorso a finanziamenti, è incentivo a produrre l'esistenza di solide aziende pubbliche che coprano fasi cruciali del nuovo ciclo produttivo dalla materia prima alla confezione; le economie esterne e una dinamica sostenuta del settore sono la condizione più importante sotto ogni aspetto. È evidente che non vengono richiesti incentivi per le imprese minori negli aggregati industriali e nei settori in espansione perché qui la dinamica delle grandi imprese pubbliche o private determina una condizione generale di sviluppo;

5) è necessaria e possibile una distinzione tra l'industria e l'artigianato. Quest'ultimo, nella misura nella quale costituisce un settore non sostituibile qualitativamente dalla scala industriale, si sottrae alla dinamica della concentrazione, costituisce un problema speciale nelle strutture dello sviluppo economico, e deve essere sostenuto da particolari finanziamenti e misure organizzative; con la garanzia che si tratti davvero di aziende artigiane, e non di forme produttive basate sullo sfruttamento della manodopera a domicilio;

6) le zone a prevalente industria tessile, colpite da un processo di degradazione produttiva e sociale richiedono sia un intervento produttivo particolare per garantire e aumentare i livelli di occupazione, sia una forma di finanziamento speciale diretto a salvaguardare e ad accrescere il patrimonio delle infrastrutture sociali gravemente compromesso da anni di crisi. L'intervento produttivo, da realizzarsi per il tramite dell'industria pubblica, deve essere rivolto sia al potenziamento della industria tessile sia allo sviluppo di iniziative industriali esterne al settore tessile e capaci di rompere il precario regime di monocultura industriale sostituendovi una struttura produttiva più salda ed equilibrata;

7) nel momento nel quale si assume l'intervento della industria pubblica come l'elemento decisivo per un'inversione di tendenza e per il futuro del settore tessile occorre garantire l'avvio di una riforma delle aziende pubbliche capace di distaccarle dal blocco padronale e di sottoporle a gestione democratica da parte dei lavoratori;

8) nel quadro della concezione che abbiamo esposta l'attività della Cassa integrazione e dell'istruzione professionale di ri-

qualificazione perde un carattere genericamente assistenziale e si riferisce a un periodo delimitato, entro il quale i lavoratori devono essere reinseriti nel processo produttivo con qualifiche eguali o superiori a quelle cui sono pervenuti; a meno che non vi siano le condizioni per un adeguato pensionamento anticipato. Per queste ragioni riteniamo che queste misure debbano essere presenti nella stessa legge che decide gli interventi produttivi;

9) non meno importante dello sviluppo produttivo e della garanzia globale dei livelli di occupazione mediante l'intervento pubblico, è la difesa dei diritti, delle condizioni di lavoro, del potere dei lavoratori all'interno delle fabbriche. Noi siamo convinti che in questa direzione si va non attraverso misure che cadono illusoriamente dall'alto, ma attraverso la lotta e l'organizzazione unitaria dei lavoratori nei luoghi di produzione. Da questa lotta — e solo da essa — conquiste importanti possono essere conseguite in materia di salario, contrattazione del macchinario, controllo delle qualifiche, degli organici, dei tempi, libertà sindacali. La nostra proposta di legge si colloca in questo quadro, e non ha senso fuori di esso. Abbiamo d'altro canto cercato di stabilire norme che garantiscano i diritti dei lavoratori — in particolare sui problemi della salute — nella convinzione non già che esse di per sé risolvano i problemi, ma che esse possano essere un appiglio e una condizione oggettiva per le iniziative di lotta.

Ispirandoci a queste ipotesi-base abbiamo definito l'istituzione di un Ente tessile, delle fibre e delle confezioni, con personalità giuridica di diritto pubblico, cui si attribuisce il compito principale di unificare alle sue dipendenze le aziende a partecipazione statale del settore e di promuoverne l'allargamento e la qualificazione produttiva. Per il finanziamento dell'Ente abbiamo assunto come base le indicazioni quantitative e il meccanismo che sono stati proposti nella IV e nella V legislatura da parte del Governo. Abbiamo unicamente portato da 200 a 220 miliardi il finanziamento produttivo (riferito al primo triennio) delle partecipazioni statali, e ad esso abbiamo aggiunto 30 miliardi per l'artigianato e 50 miliardi per il Fondo sociale delle zone tessili. Non si tratta dunque di una alternativa basata unicamente su di una maggiore richiesta quantitativa. Anzi, noi assumiamo per l'intervento produttivo la stessa somma (tenendo conto del deterioramento intervenuto nel potere d'acquisto della lira) indicata dal Governo: l'alternativa

consiste nel modo della spesa, nella destinazione dei 220 miliardi all'intervento pubblico anziché al finanziamento delle società private; e nell'impegno che questa spesa serva non a ridurre ancora, ma a dilatare e a qualificare l'occupazione. Si ha così una soluzione nella quale convergono la esigenza di un rammodernamento del settore e delle nuove dimensioni produttive con l'esigenza di accrescere occupazione e diritti dei lavoratori, non meno che il rovesciamento dell'attuale tendenza critica nelle zone tessili.

Non abbiamo ritenuto di dover attribuire all'Ente il carattere di un organismo di pianificazione del settore, nella sua parte privata e nella sua parte pubblica. E ciò sia perché la nostra scelta è radicalmente per il finanziamento dell'intervento pubblico escludendo i finanziamenti ai privati (a parte il problema dell'artigianato), sia perché dobbiamo tener conto del quadro politico-economico nel quale la nostra proposta di legge si colloca. In Italia nella presente situazione dei rapporti di forza sociali e politici, il rischio è costituito dalla integrazione del settore pubblico e di quello privato, nel cui ambito si ha fatalmente una subordinazione del settore pubblico; e dalla costruzione di organismi di pianificazione i quali, poiché devono inserirsi nel quadro economico esistente, finiscono per subire la logica della produttività capitalistica e per divenire strumenti corporativi che limitano e imbrigliano la capacità di lotta e di contestazione del movimento di classe. È necessario, invece, assumere il settore pubblico come una alternativa dinamica al settore privato; e tenere rigorosamente distinta la battaglia per l'espansione dell'industria pubblica dalle iniziative per determinare particolari controlli e condizionamenti dell'industria privata. Per motivi analoghi l'Ente tessile, come organismo di promozione dell'industria pubblica e di sviluppo delle zone tessili, è un punto di riferimento per determinate garanzie dei diritti dei lavoratori, ma queste garanzie hanno nel nostro progetto un carattere automatico e definiscono una capacità sistematica di iniziativa dal basso.

In questo quadro si comprende il significato che assume nel nostro progetto di legge l'istituzione del Consiglio di controllo dell'Ente tessile. Abbiamo scartata l'ipotesi della partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel Consiglio di amministrazione perché essa appunto si presta a una integrazione corporativa, per la sproporzione tra corresponsabilità e potere reale; e abbiamo invece definito un meccanismo che garantisce insieme

l'autonomia più piena dei lavoratori della direzione industriale e la loro capacità massima di potere e di controllo.

È nostra convinzione che questo principio abbia una particolare validità nella società capitalistica, ma l'assumiamo come importante anche in una società socialista nella quale non si possono identificare mai gli organi statali di organizzazione industriale e le organizzazioni dei lavoratori. Nel Consiglio di controllo abbiamo definito la partecipazione dei rappresentanti delle Regioni, e intanto comunque delle Regioni a statuto speciale sia per allargare il carattere democratico del controllo sia per garantire il carattere non zonale ma nazionale dell'Ente.

Gli interessi dei lavoratori del biellese, del bergamasco e del varesotto non possono essere mai scissi da quelli dei lavoratori del Mezzogiorno e di altre zone. L'esercizio di un potere di controllo dei lavoratori è, a nostro modo di vedere, una questione decisiva. L'industria pubblica assume una diversa natura rispetto all'industria privata solo quando su di essa si eserciti questo potere di controllo; una condizione nuova che non può certo essere determinata dalla nostra proposta di legge ma solo dalla lotta dei lavoratori, e alla quale tuttavia le misure che proponiamo forniscono un punto di riferimento utile.

Il mutamento dei sistemi di gestione e lo impegno per lo sviluppo dell'occupazione e delle zone tessili soltanto possono far acquistare un interesse all'Ente tessile in quelle zone — come il vicentino — dove il padrone pubblico ha sinora gareggiato con il padrone privato nei licenziamenti e nello sfruttamento.

Per i motivi già esposti abbiamo inserito nel progetto di legge i provvedimenti cosiddetti sociali (cassa integrazione e riqualificazione professionale) in modo che essi convergano nel garantire i livelli di occupazione sotto ogni riguardo, e non siano provvisorie misure assistenziali per futuri disoccupati. Il lavoratore licenziato dai privati deve es-

sere reimpiegato dalle aziende pubbliche nel quadro dei loro programmi di espansione produttiva; ed è garantito in ogni senso in un breve periodo transitorio, quando esso si renda necessario. Per il finanziamento di queste provvidenze respingiamo la posizione del Governo che le attribuisce a carico del salario differito dei lavoratori, mentre poi finanzia con il denaro della collettività gli industriali privati. Riteniamo invece — e in tal senso dispone il progetto di legge — che il finanziamento di queste misure debba essere realizzato attraverso i canali normali e mediante un contributo straordinario e sostanziale dello Stato.

L'intervento nelle zone tessili è stato realizzato nel progetto sia mediante i particolari impegni stabiliti a questo riguardo per l'ente pubblico, sia mediante l'istituzione del fondo sociale per le infrastrutture (abitazioni, scuole, istituti sanitari).

Il Fondo per l'artigianato tessile adempie alle esigenze che abbiamo già esposto nelle ipotesi-base, nel senso di realizzare un piano organico di sviluppo e difesa dell'artigianato, e di evitare confusioni tra artigianato e attività industriale. L'esclusione dai benefici delle aziende che impiegano lavoratori a domicilio è diretto sia a salvaguardare la natura realmente artigiana di queste aziende sia a colpire una forma particolarmente grave di sfruttamento dei lavoratori in atto nel settore.

Nel presentare questo progetto di legge noi siamo consapevoli della sua originalità e del suo carattere radicalmente alternativo rispetto alla politica in atto nel settore tessile, e nello stesso tempo dei suoi limiti. Ma riteniamo che, accantonando le mezze misure, si debba prendere una strada totalmente nuova nel settore tessile come in altri campi; e siamo convinti che i limiti possono essere superati dalla lotta unitaria dei lavoratori, dalla crescita concreta del loro potere, che è poi la condizione essenziale per una nuova politica economica.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ART. 1.

È istituito l'Ente nazionale per lo sviluppo delle industrie delle fibre artificiali e sintetiche, tessili e delle confezioni. Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico.

ART. 2.

Organi dell'Ente sono:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione, composto da 11 membri, che eleggono tra di essi il presidente;

il collegio dei sindaci, composto da cinque membri nominati con decreto dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione; il Consiglio di controllo.

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 4 rappresentanti del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, 5 rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali, 2 rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero.

Il Consiglio di controllo è costituito da 61 lavoratori eletti ogni due anni a suffragio diretto dai lavoratori del settore, 21 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali confederali più rappresentative, 19 rappresentanti designati dalle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Il Consiglio esprime il suo parere sui programmi annuali dell'Ente stesso, come sono stabiliti al successivo articolo 4. I programmi annuali non diventano esecutivi senza il parere favorevole del Consiglio stesso.

ART. 3.

Sino all'entrata in vigore della legge istitutiva delle regioni, fanno parte del Consiglio di controllo dell'Ente i rappresentanti designati dalle regioni a statuto speciale, e i sindaci dei comuni superiori a 30.000 abitanti delle zone a prevalente industria tessile, definite in base al successivo articolo 6.

ART. 4.

L'Ente, d'intesa con il Ministro delle partecipazioni statali e con il CIPE:

promuove e organizza l'unificazione in un solo organismo alle sue dipendenze delle

industrie a partecipazione statale delle fibre, tessili e delle confezioni; ne programma l'allargamento e la qualificazione, sia con la creazione di nuovi impianti, sia con l'assorbimento di aziende private, in particolare nelle zone ove appare più grave il fenomeno di riduzione dell'occupazione elabora programmi annuali comprensivi di tutte le sue attività.

interviene predisponendo investimenti delle aziende a partecipazione statale, interni o esterni al settore tessile, per evitare il decadimento e promuovere lo sviluppo delle zone geografiche a prevalente industria tessile che sono state o possono essere colpite dal processo di ristrutturazione, e perché in ogni caso il livello globale di occupazione in queste zone non discenda mai al di sotto di quello che si registrava il 1° gennaio 1968;

promuove la riorganizzazione del settore distributivo per ravvicinare e coordinare la produzione e il consumo;

dispone verifiche periodiche per l'accertamento di misure adottate nelle aziende pubbliche e private per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro, la sopportabilità dello sforzo psico-fisico cui sono sottoposti i lavoratori in relazione ai carichi di lavoro, ai ritmi, all'organizzazione del lavoro. A tale scopo saranno costituiti in ciascun comune comitati misti di indagine e di studio formati da tre rappresentanti eletti dai lavoratori e tre designati dal Consiglio comunale, da due medici specialisti di medicina del lavoro, uno designato dai datori di lavoro e uno dai lavoratori, e da un ufficiale sanitario. L'ufficiale sanitario, che presiede il comitato, inoltra all'Ente, al Ministro della sanità, ai sindacati, i rilievi e gli interventi ritenuti necessari per la salute dei lavoratori, siano essi formulati collegialmente o dai singoli componenti;

realizza una verifica semestrale dell'andamento effettivo dei livelli di occupazione complessiva, per settore e per zona geografica, con particolare riferimento ai grandi complessi pubblici e privati, e della struttura dell'occupazione con particolare riguardo alla utilizzazione del lavoro a domicilio e alla necessità di ridurla e superarla. I rapporti semestrali vengono comunicati alle organizzazioni sindacali comunali, provinciali o regionali che ne facciano richiesta.

ART. 5.

Le grandi imprese, pubbliche e private, del settore tessile, fibre e confezioni sono tenute a comunicare i propri piani annuali di

investimento al CIPE, il quale trasmetterà periodicamente le informazioni relative all'Ente tessile.

ART. 6.

Il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, sentiti il Comitato interministeriale e il Comitato regionale competente per territorio per la programmazione economica, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e i sindaci dei comuni interessati, i presidenti dei Consigli provinciali e di concerto con i Ministri del lavoro e previdenza sociale e del bilancio, determina con proprio decreto le zone a prevalente industria tessile, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO II

ART. 7.

I lavoratori delle aziende tessili che nel corso della attuazione dei processi di ristrutturazione del settore restano inoperosi, saranno sospesi e messi in cassa integrazione guadagni per il periodo che va sino al momento nel quale saranno riassunti dalle aziende a partecipazione statale dipendenti dall'Ente.

Il trattamento che compete ai lavoratori è pari all'80 per cento della retribuzione globale. Lo stesso trattamento spetta ai lavoratori delle aziende tessili sospesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Ai lavoratori messi all'integrazione, ai sensi delle precedenti disposizioni, spettano gli assegni familiari nella misura intera, nonché l'assistenza in caso di malattia e maternità secondo le modalità vigenti, i cui oneri sono a carico dei rispettivi enti.

I lavoratori che beneficiano dei provvedimenti sopra indicati possono, se lo richiedono, ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, purché abbiano compiuto 45 anni se donne, 50 anni se uomini. Qualora non abbiano raggiunto i requisiti minimi di contribuzione previsti dalla legge, essi hanno comunque diritto alla pensione minima.

ART. 8.

Ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, possono essere istituiti corsi di addestramento professionale per i lavoratori provvisoriamente sospesi dal lavoro e in attesa della prevista riassunzione. In tal caso i lavoratori percepiscono per ogni giornata di effettiva pre-

senza un assegno di lire 400 a completamento del trattamento della cassa integrazione.

I corsi devono essere concordati con l'Ente tessile in vista di un totale e adeguato reinserimento dei lavoratori nei processi produttivi, preservando e migliorando le loro qualifiche.

ART. 9.

In seno alla commissione provinciale per il collocamento di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituito ad iniziativa del Ministro del lavoro e della previdenza sociale un apposito comitato che ha il compito di coordinare le iniziative di qualificazione dei lavoratori tessili disoccupati e di esprimere il parere sulla attuazione delle iniziative stesse.

Del comitato fanno parte:

- 1) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro;
- 2) il capo del circolo dell'ispettorato del lavoro;
- 3) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- 4) due sindaci dei comuni interessati proposti dalla associazione dei comuni.

Il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro presiede e svolge compiti di coordinamento dei lavori del comitato.

ART. 10.

Per provvedere alle spese relative all'attuazione dell'articolo 19 è costituita in seno al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » di cui all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, una « Gestione speciale per l'attività di qualificazione e di riqualificazione dei lavoratori del settore tessile ».

La gestione è finanziata con i fondi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale stanziati per l'istruzione e l'addestramento professionale, e con un contributo straordinario dello Stato di 39 miliardi.

ART. 11.

All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 7, determinato per l'anno 1969 in lire 7 miliardi, e a quello derivante dall'applicazione dell'articolo 10, determinato per l'anno 1969 in lire 3 miliardi, si provvede mediante riduzioni per il corrispondente importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO III

ART. 12.

Presso l'Ente tessile è costituito un « Fondo speciale per l'artigianato del settore tessile ». Il fondo è amministrato da un comitato di sette membri, tre dei quali designati dall'ente, e quattro designati dalle organizzazioni nazionali di categoria più rappresentative. Il Fondo è destinato a finanziare un piano particolare di sviluppo delle aziende artigiane del settore tessile, che non abbiano più di 5 dipendenti, compresi gli apprendisti, e che non utilizzino lavoro a domicilio. Il piano comprenderà contributi finanziari per il rinnovo del macchinario e per la riduzione dei costi di esercizio, e un servizio pubblico di consulenza tecnica e di promozione commerciale.

TITOLO IV

ART. 13.

Presso l'Ente tessile è costituito un « Fondo sociale » per il risanamento delle infrastrutture sociali nelle zone a prevalente industria tessile colpite da processi di degradazione economica, e determinate in base all'articolo 6. Il fondo è destinato a finanziare la costruzione di alloggi per i lavoratori, l'edilizia scolastica, l'edilizia ospedaliera, sulla base di piani particolari redatti dai comuni o dai consorzi dei comuni delle zone a prevalente industria tessile, e approvati dall'ente tessile.

TITOLO V

ART. 14.

Per il primo biennio, e come primo intervento, il fondo speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 1965, convertito nella legge 11 marzo 1965, n. 123, è integrato dal ricavo netto delle obbligazioni che, fino all'importo nominale di 300 miliardi di lire, l'Istituto mobiliare italiano è autorizzato a emettere in una o più volte, con le modalità di cui al detto decreto-legge.

Queste disponibilità devono essere destinate esclusivamente:

1) per 220 miliardi a finanziare l'unificazione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle imprese a partecipazione statale dipendenti dall'ente, sulla base dei loro compiti stabiliti nell'articolo 4;

2) per 30 miliardi al finanziamento del « Fondo speciale per l'artigianato del settore tessile » previsto nell'articolo 12;

3) per 50 miliardi al finanziamento del « Fondo sociale » previsto nell'articolo 13.